

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1167-B

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

Sintesi del contenuto

Edizione provvisoria

febbraio 2010

n. 193



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: ----- -
Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M. Celentano _2948

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Reggente ufficio: A. Sanso' _3435
S. Marci _3788
S. Ruscica _5611

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----
Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati __3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581
Silvia Ferrari _2103
Simone Bonanni _2932
Luciana Stendardi _2928
Michela Mercuri _3481
Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057
Letizia Formosa _2135
Anna Henrici _3696
Gianluca Polverari _3567
Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1167-B

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

Sintesi del contenuto

Edizione provvisoria

febbraio 2010

n. 193

INDICE

PREMESSA	9
SINTESI DEL CONTENUTO.....	11
Articolo 1 <i>(Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti)</i>	13
Articolo 2 <i>(Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute)</i>	14
Articolo 3 <i>(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive)</i>	15
Articolo 4 <i>(Misure contro il lavoro sommerso)</i>	16
Articolo 5 <i>(Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni)</i>	16
Articolo 6 <i>(Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari)</i>	17
Articolo 7 <i>(Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro)</i>	18
Articolo 8 <i>(Elezioni universitarie)</i>	18
Articolo 9 <i>(Assunzione di ricercatori)</i>	18
Articolo 10 <i>(Disposizioni in materia di Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale)</i>	19
Articolo 11 <i>(Abrogazione di norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari)</i>	19
Articolo 12 <i>(Trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali)</i>	19

Articolo 13 <i>(Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)</i>	20
Articolo 14 <i>(Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici)</i>	20
Articolo 15 <i>(Modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia)</i>	21
Articolo 16 <i>(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale)</i>	21
Articolo 17 <i>(Applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito)</i>	22
Articolo 18 <i>(Aspettativa)</i>	22
Articolo 19 <i>(Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)</i>	22
Articolo 20 <i>(Esclusione disciplina infortuni sul lavoro ad aeromobili e naviglio di Stato)</i>	23
Articolo 21 <i>(Pari opportunità e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche)</i>	23
Articolo 22 <i>(Età pensionabile dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)</i>	25
Articolo 23 <i>(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi)</i>	25
Articolo 24 <i>(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità)</i>	26
Articolo 25 <i>(Certificati di malattia)</i>	26
Articolo 26 <i>(Aspettativa per conferimento incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)</i>	27

Articolo 27 <i>(Personale dell'Amministrazione della difesa)</i>	27
Articolo 28 <i>(Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)</i>	29
Articolo 29 <i>(Concorsi interni per vice revisore e vice perito tecnico della Polizia di Stato)</i>	30
Articolo 30 <i>(Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro)</i>	30
Articolo 31 <i>(Conciliazione e arbitrato)</i>	31
Articolo 32 <i>(Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato)</i>	34
Articolo 33 <i>(Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica)</i>	35
Articolo 34 <i>(Indicatore della situazione economica equivalente)</i>	36
Articolo 35 <i>(Indennizzi per imprese commerciali in crisi)</i>	36
Articolo 36 <i>(Misure di sostegno al reddito)</i>	37
Articolo 37 <i>(Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali)</i>	37
Articolo 38 <i>(Conciliazione monocratica)</i>	38
Articolo 39 <i>(Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali)</i>	38
Articolo 40 <i>(Contribuzione figurativa)</i>	38
Articolo 41 <i>(Responsabilità di terzi nelle invalidità civili)</i>	38
Articolo 42 <i>(Comunicazioni delle imprese di assicurazione all'INPS)</i>	39

Articolo 43	
<i>(Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali)</i>	39
Articolo 44	
<i>(Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria)</i>	40
Articolo 45	
<i>(Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia)</i>	40
Articolo 46	
<i>(Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile)</i>	40
Articolo 47	
<i>(Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie)</i>	41
Articolo 48	
<i>(Disposizioni in materia di mercato del lavoro)</i>	41
Articolo 49	
<i>(Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l'INPS)</i>	44
Articolo 50	
<i>(Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative)</i>	45

Premessa

Il dossier illustra sinteticamente il contenuto del disegno di legge A.S. n. 1167-B, approvato dalla Camera dei deputati il 28 gennaio 2010.

Si ricorda che il disegno di legge A.S. 1167 era stato trasmesso dalla Camera in seguito all'approvazione, da parte di quel ramo, il 28 ottobre 2008, dell'A.C. 1441-QUATER, risultante dallo stralcio dell'A.C. 1441.

Il disegno di legge era poi stato modificato dal Senato della Repubblica il 26 novembre 2009 (V. Stampato Camera n. 1441-quater-B).

L'A.C. 1441, di iniziativa governativa, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", presentato alla Camera il 2 luglio 2008, aveva infatti dato, tra l'altro, origine - in seguito allo stralcio deliberato dall'Aula di Montecitorio nella seduta n. 48 del 5 agosto 2008 - al disegno di legge A.C. 1441-QUATER, recante "Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro", risultante dallo stralcio degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39, da 65 a 67, approvato il 28 ottobre 2008 dalla Camera.

Il disegno di legge trasmesso al Senato (A.S. 1167) era composto da 28 articoli e recava il nuovo titolo "Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali".

Il testo è teso ad evidenziare - in termini sintetici - le modifiche apportate nel corso dell'esame svolto presso la Camera dei deputati, **evidenziandolo in "grassetto"**.

Si segnala infine che, al fine di una migliore leggibilità, le intitolazioni delle sintesi degli articoli sono, in taluni casi, di fonte redazionale.

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti)

L'**articolo 1, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, reca una delega al Governo per l'adozione di un'apposita disciplina relativa al pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti. Tale delega, da esercitare con uno o più decreti legislativi entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, è volta a concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori/attività connotati da particolare indice di *stress* psico-fisico, che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2008, la possibilità - su domanda - di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico.

I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega vengono indicati *per relationem*: si dispone infatti che, ai fini dell'attuazione della delega, si faccia riferimento ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3 della L. 247/2007¹. L'articolo in commento si rifà alla disciplina della delega in materia di lavori usuranti di cui alla citata L. 247/2007, "confermando" la norma di copertura di cui all'articolo 1, comma 92, della stessa legge 247, dove si stabilisce che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della delega in esame si provvede a valere sulle risorse stanziare nell'apposito Fondo per il finanziamento del Protocollo sul *welfare* del 23 luglio 2007, istituito dall'articolo 2, comma 508, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007).

Rispetto al testo approvato dal Senato, **la Camera dei deputati ha modificato il comma 1 e sostituito il comma 2**. In particolare, al **comma 1**, ha provveduto a specificare che i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sono quelli contenuti nelle lettere da *a*) ad *f*) dell'articolo 1, comma 3 della citata L. 247/2007 (il riferimento di cui alla lettera *g*), ed il connesso rinvio alla legge 468 del 1978, è caduto in ragione dell'abrogazione effettuata dall'art. 51, co. 1, lettera *c*), della L. 196/2009², a decorrere dal 1° gennaio 2010).

Ai fini della fruizione del diritto al beneficio, il successivo **comma 2, modificato dalla Camera dei deputati**, stabilisce che i decreti legislativi attuativi della delega in commento rechino una clausola di salvaguardia volta a prevedere l'applicazione di un criterio di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici, qualora dall'accertamento del diritto emergano scostamenti tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria a disposizione. Il testo varato dal Senato prevedeva l'introduzione della suddetta clausola quale ulteriore principio e criterio direttivo di cui al citato art. 1, co. 3, della L.

¹ Legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante *'Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale'*.

² Legge 31 dicembre 2009 n. 196, recante *'Legge di contabilità e finanza pubblica'*.

247/2007 e non specificava elementi ai fini dell'individuazione del meccanismo di priorità (individuati dalla norma in esame nella maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda); viene richiamato il comma 12 dell'art. 17 della citata L. 196/2009, ai sensi del quale, in attuazione dell'articolo 81, co. 4, Cost., ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri deve espressamente indicare la spesa autorizzata ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia.

Articolo 2

(Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute)

L'**articolo 2, modificato dalla Camera dei deputati**, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi organismi, ferme restandone l'autonomia di ricerca e le funzioni attribuite. L'articolo in commento si compone di 4 commi:

- il comma 1 indica, alle lettere *a)-d)*, i principi e criteri direttivi della delega;
- il comma 2 disciplina le modalità di emanazione dei citati decreti legislativi;
- il comma 3 precisa che la relativa adozione non deve comportare nuovi oneri per la finanza pubblica;
- il comma 4 prevede l'emanazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, co. 2, della L. 400/1988, per il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o regolamento nell'amministrazione centrale della salute, nel rispetto dei criteri ivi elencati.

Rispetto al testo approvato dal Senato, **la Camera dei deputati ha provveduto a sostituire il riferimento al solo Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di cui alla rubrica e ai commi 1 e 2, con il riferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un lato, e al Ministero della salute, dall'altro, modifica** resa necessaria a seguito della istituzione dei due Dicasteri dal precedente Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Legge 13 novembre 2009, n. 172).

Le ulteriori modifiche introdotte dalla Camera dei deputati concernono:

- il **comma 1, lettera a)**, in cui viene indicato quale principio e criterio direttivo della delega la semplificazione e lo snellimento

dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute. In particolare, **durante l'esame alla Camera è stata soppresso il principio/criterio relativo al riordino del sistema degli enti e delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e la correlativa previsione dell'unificazione delle attuali attività, sottoposte ad un unico coordinamento;**

- **il comma 1, lettera c)**, in cui viene prevista la '**competenza**' e non più la '**possibilità**', per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di emanare, nel quadro degli indirizzi e delle direttive adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, specifiche direttive all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPELS);
- **l'introduzione, sempre al comma 1, della lettera c-bis)**, con la quale viene aggiunto, quale principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega, **l'organizzazione del Casellario centrale infortuni**, nel rispetto della attuali modalità di finanziamento, secondo il principio di autonomia funzionale, da perseguire in base ai criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 1;
- **il comma 2**, dove, quale modifica susseguente alla presenza dei due Dicasteri, si è provveduto ad apportare i necessari aggiustamenti alla procedura di emanazione dei decreti legislativi delegati. In particolare, si dispone che essi siano emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero del Ministro della salute (ciascuno in relazione alla propria competenza), col concerto dell'uno ovvero dell'altro Dicastero. Restano fermi tutti i passaggi successivi, come le modalità e i termini per l'acquisizione dei pareri parlamentari, il concerto di altri ministeri, e così via.

Articolo 3

(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive)

L'**articolo 3, modificato dalla Camera**, disciplina la composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, inserendo un comma *2-bis* all'articolo 3 della legge n. 376 del 2000, recante *Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*.

Articolo 4

(Misure contro il lavoro sommerso)

L'**articolo 4**, approvato con **modificazioni dalla Camera dei deputati**, reca disposizioni in materia di sanzioni relative all'utilizzo di lavoro irregolare.

Le principali novità riguardano il diverso oggetto della violazione che consiste ora nella mancata preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto lavorativo da parte del datore di lavoro privato, nella previsione di una sanzione amministrativa più lieve per coloro che, dopo aver utilizzato lavoro irregolare, abbiano successivamente regolarizzato il lavoratore in tal modo impiegato, nell'incremento del 50% dell'entità delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore impiegato irregolarmente, nell'esclusione dall'applicazione delle sanzioni amministrative e civili relative all'impiego di lavoro sommerso nel caso in cui, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti trovi evidenza la volontà di non occultare il rapporto, anche se si tratta di un diversa qualificazione del rapporto stesso.

Risultano inoltre modificate le norme relative alla competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative all'impiego di lavoro irregolare ora attribuita agli organi ispettivi che effettuano controlli in materia di lavoro, fisco e previdenza.

Il rinvio delle controversie alla giurisdizione del giudice ordinario introdotto nel corso dell'*iter* in Senato è **stato soppresso dalla Camera**.

L'articolo dispone anche una deroga degli obblighi a carico del datore di lavoro per il settore turistico, consistente nella possibilità di integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Si è provveduto, inoltre, ad ampliare, sul piano temporale, la residua competenza "ad esaurimento" dell'Agenzia delle entrate all'adozione dei summenzionati provvedimenti sanzionatori amministrativi, estendendo tale competenza a tutte le violazioni commesse in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.L. 223/2006, a prescindere dal momento in cui avviene la constatazione di tali sanzioni da parte degli organi ispettivi.

Articolo 5

(Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni)

L'**articolo 5**, **modificato nel corso dell'esame presso la Camera**, reca ai commi 1, 3 e 4, disposizioni inerenti agli obblighi formali di informazione cui sono tenute le pubbliche amministrazioni al momento delle assunzioni. La norma introduce una disciplina speciale per le pubbliche amministrazioni, modificando la normativa vigente che prevede invece identici obblighi per i datori di lavoro pubblici e privati.

In particolare, le novelle di cui ai **commi 1 e 4** prevedono che le pubbliche amministrazioni comunichino al centro per l'impiego l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione in forma coordinata e continuativa, nonché determinate variazioni del medesimo rapporto, entro il ventesimo giorno del mese successivo (si ricorda che la disciplina attuale prevede in via generale e, quindi, anche per le pubbliche amministrazioni che: la comunicazione relativa all'instaurazione dei suddetti rapporti - nonché di quelli inerenti ai soci lavoratori di cooperativa, agli associati in partecipazione con apporto lavorativo e ai tirocinanti - venga effettuata il giorno precedente l'instaurazione medesima; la comunicazione di determinate variazioni del rapporto di lavoro sia effettuata entro 5 giorni). Le novelle di cui ai commi 1 e 4 non riguardano gli enti pubblici economici (per i quali, cioè, continua a trovare applicazione la normativa valida per i datori di lavoro privati).

Il **comma 3** prevede che il datore di lavoro pubblico possa adempiere l'obbligo di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro con la consegna al lavoratore della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione.

Il **comma 2, introdotto dalla Camera dei deputati**, prevede invece che le pubbliche amministrazioni comunichino al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle retribuzioni annuali, ai *curricula vitae*, agli indirizzi di posta elettronica e ai numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché ai tassi di assenza e di maggiore presenza del personale. Il Dipartimento pubblica tali dati sul proprio sito istituzionale.

Articolo 6

(Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari)

L'**articolo 6, approvato dalla Camera dei deputati con modifiche solo formali**, novella l'articolo 27 del testo unico sull'immigrazione con il quale si disciplina, tra l'altro, l'ingresso per lavoro in casi particolari, ovvero al di fuori degli ingressi autorizzati, nell'ambito delle quote stabilite ogni anno, per i cittadini stranieri che vogliono entrare in Italia per svolgere un'attività lavorativa di tipo subordinato (anche per esigenze di carattere stagionale) ed autonomo.

In deroga alle norme vigenti sul riconoscimento dei titoli esteri, l'articolo in commento autorizza i medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive a svolgere la pertinente attività nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione, limitatamente al periodo di permanenza in Italia.

Articolo 7

(Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro)

L'articolo 7 reca, in primo luogo, talune modifiche al regime sanzionatorio in materia di orario di lavoro.

In particolare **il comma 1** ridefinisce le sanzioni per le ipotesi di violazione della disciplina sulla durata media dell'orario di lavoro, sul riposo settimanale, sulle ferie annuali retribuite e per il caso di violazione della normativa sul riposo giornaliero.

Il comma 2 riformula il regime di possibili deroghe alle norme sull'orario di lavoro e sul riposo dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili.

Articolo 8

(Elezioni universitarie)

L'articolo 8 estende ai professori di seconda fascia l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento nelle università, nel caso in cui il *quorum* previsto per l'elezione non venga raggiunto per due votazioni.

Articolo 9

(Assunzione di ricercatori)

L'articolo 9, modificato dalla Camera, contiene norme in materia di reclutamento nelle Università. **Il comma 1, introdotto durante l'esame presso la Camera,** prevede, attraverso una modifica al comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, che la quota parte (non inferiore al 60 per cento) delle risorse disponibili per le assunzioni nelle università statali per il triennio 2009-2011 - pari, per ciascun anno, al 50 per cento della spesa relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente - sia utilizzata esclusivamente per l'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e non per i contratti di ricerca a tempo determinato introdotti dalla legge n. 230 del 2005.

Il comma 2 stabilisce che, nell'ambito della valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori, la discussione pubblica con la commissione abbia ad oggetto i titoli e le pubblicazioni dei candidati.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale)

L'**articolo 10**, che reca una precisazione formale apportata dalla Camera, dispone che, per il triennio 2009-2011, agli istituti universitari ad ordinamento speciale non si applichino le disposizioni che prevedono che la somma disponibile per le assunzioni nelle università statali - pari, per ciascun anno, al 50 per cento della spesa relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente - sia destinata, per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e di contrattisti³, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Rimane, invece, fermo anche per gli istituti universitari ad ordinamento speciale il menzionato limite del 50 per cento.

Articolo 11

(Abrogazione di norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari)

L'**articolo 11** abroga alcune disposizioni della legge n. 210 del 1998⁴ e del regolamento applicativo (DPR n. 117 del 2000) concernenti il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori: tali disposizioni sono relative al limite al numero di pubblicazioni scientifiche presentabili per la partecipazione a ciascuna procedura di valutazione comparativa e di quelle relative al numero massimo di domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare.

Articolo 12

(Trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali)

L'**articolo 12** stabilisce che, nel caso di trasferimento di ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali, la Scuola trasferisce all'università interessata le risorse finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento retributivo.

³ Si veda al riguardo la modifica di cui al comma 1 dell'articolo 9.

⁴ L. 3 luglio 1998, n. 210, *Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo*. Il meccanismo di reclutamento ivi previsto prevede un solo stadio di reclutamento, affidando alle singole università l'indizione dei bandi e prevedendo la valutazione comparativa dei candidati.

Articolo 13

(Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)

L'**articolo 13**, reca disposizioni in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, il **comma 1** dispone che, se a seguito di conferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali ovvero di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e servizi il personale adibito a tali funzioni risulta in eccedenza, a tale personale si applicano le disposizioni in materia di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità di cui all'art. 33 del decreto legislativo 165/2001.

Il **comma 2** prevede che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possano utilizzare in assegnazione temporanea, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali in materia.

Il **comma 3** prevede che entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, le pubbliche amministrazioni possano rideterminare le assegnazioni temporanee in corso in base a quanto previsto dal comma 2. In caso di mancata rideterminazione, i rapporti in corso continuano ad essere disciplinati dalle originarie fonti.

Articolo 14

(Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici)

L'articolo 14, **modificato nel corso dell'esame presso la Camera**, reca norme in tema di comunicazioni effettuate da soggetti pubblici. Il **comma 1**, modifica il Codice della *privacy* in punto di notizie concernenti: (1) lo svolgimento delle prestazioni da parte di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e (2) la relativa valutazione. La legge 15/2009 ha previsto che tali notizie non possano mai essere oggetto di protezione della riservatezza personale. L'articolo in esame prevede invece che esse siano rese accessibili dall'Amministrazione di appartenenza, ma che non siano ostensibili - se non nei casi previsti dalle legge - le notizie concernenti la natura dell'infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizia concernenti il rapporto di lavoro tra il dipendente in questione e l'Amministrazione idonee a rivelare dati sensibili.

Il **comma 2, inserito dalla Camera dei deputati**, aggiunge un nuovo comma 11-*bis* all'art. 72 del decreto-legge 112/2008, recante disposizioni in materia di personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo. Secondo il nuovo comma, per le determinazioni relative

ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali devono comunicare alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianità contributiva dei dipendenti interessati.

Articolo 15

(Modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia)

L'**articolo 15**, prevede che i dirigenti di seconda fascia 'prestati' alla Presidenza del Consiglio da altre amministrazioni non possano fruire della norma secondo la quale si transita nella prima fascia qualora si abbia ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

L'innovazione vale solo per gli incarichi conferiti dalla Presidenza del Consiglio dopo l'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Articolo 16

(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale)

L'**articolo 16**, prevede che in sede di prima applicazione della nuova disciplina relativa al *part-time* nel pubblico impiego, introdotta dal decreto-legge 112/2008, le pubbliche amministrazioni possano sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima dell'entrata in vigore del menzionato decreto (il decreto-legge 112/2008 ha previsto che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non avvenga più automaticamente, bensì possa essere concessa discrezionalmente dall'amministrazione, coerentemente alle esigenze di efficienza e funzionalità degli uffici. Così, la situazione giuridica del soggetto istante è mutata, da diritto soggettivo perfetto a interesse legittimo. Infatti l'amministrazione può, in base alla disciplina ora vigente, respingere la domanda del dipendente, allorché la trasformazione del rapporto di lavoro comporti pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa. La normativa previgente stabiliva invece che la possibilità di grave pregiudizio - era quindi richiesto anche il requisito della gravità del pregiudizio - potesse soltanto legittimare il differimento della trasformazione del rapporto di lavoro, per un periodo non superiore a sei mesi).

Articolo 17

(Applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito)

L'**articolo 17**, dispone che al personale trasferito ed inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione della riforma della struttura governativa effettuata nel 2006, si applicano i contratti collettivi di lavoro del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 18

(Aspettativa)

L'**articolo 18**, prevede la possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. La disposizione precisa che nel periodo di aspettativa non trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici e fa salva la speciale disciplina in materia di aspettativa relativa agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e agli avvocati e procuratori dello Stato.

Articolo 19

(Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

L'**articolo 19**, introduce il riconoscimento normativo della specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (**comma 1**), demandando la disciplina attuativa di tale principio a successivi provvedimenti legislativi (**comma 2**). Inoltre, attribuisce al Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) un ruolo negoziale, ai fini dell'attuazione della specificità in materia di trattamento economico delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare (**comma 3**).

Articolo 20

(Esclusione disciplina infortuni sul lavoro ad aeromobili e naviglio di Stato)

L'articolo 20, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, reca disposizioni in materia di infortuni e di igiene del lavoro, di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 51⁵.

La legge richiamata ha disposto l'emanazione di norme generali e speciali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'igiene del lavoro, essa però esclude dalla sua applicazione una serie di servizi ed impianti. Si tratta di:

- servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato; servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; l'esercizio dei trasporti terrestri pubblici; l'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna; l'esercizio delle miniere, cave e torbiere, per quanto attiene alla prevenzione contro gli infortuni;
- il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili; l'esercizio di miniere, cave e torbiere, per quanto attiene alla materia di igiene del lavoro.

In particolare, la norma in esame, **dopo le modifiche apportate presso la Camera,** dichiarando espressamente la natura di interpretazione autentica del richiamato articolo 2, esclude dall'applicazione della normativa in materia di igiene del lavoro anche il naviglio di Stato e fa salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito.

Articolo 21

(Pari opportunità e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche)

L'articolo 21, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, modifica in più parti il decreto legislativo n. 165 del 2001⁶, al fine di introdurre nell'ordinamento norme volte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle pubbliche amministrazioni.

La **lettera a)** ridefinisce le finalità delle norme poste dal D.lgs. n. 165/2001⁷ in relazione all'organizzazione degli uffici ed ai rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. In tal senso, oltre alla migliore utilizzazione delle risorse umane, alla cura della formazione e dello sviluppo professionale dei dipendenti, all'applicazione di condizioni uniformi rispetto a

⁵ “Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro”.

⁶ D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

⁷ In tal senso, viene modificato l'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.lgs. 165/2001

quelle del lavoro privato e alla garanzia di pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori, la norma in esame aggiunge alla normativa vigente la finalità dell'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

La **lettera b)** interviene sull'articolo 7 del D.lgs. 165/2001, che dispone in materia di gestione delle risorse umane. Secondo la modifica disposta dalla norma in esame le pubbliche amministrazioni devono garantire:

- parità e pari opportunità tra uomini e donne, nonché l'assenza di ogni forma di discriminazione nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro;
- un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e l'impegno a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

La **lettera c)** prevede l'istituzione presso le pubbliche amministrazioni del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", che sostituisce, unificando le relative competenze, i Comitati per le Pari opportunità e i Comitati paritetici per il fenomeno del *mobbing*.

Tale organo, di composizione paritetica, è formato da rappresentanti sindacali e rappresentanti dell'amministrazione. I suoi compiti sono propositivi, consultivi e di verifica.

Alla **Camera è stato specificato** che l'istituzione del "Comitato" avviene senza oneri per la finanza pubblica e che il Comitato collabora con la consigliera o il consigliere nazionale di parità.

La disciplina del funzionamento dei comitati unici di garanzia è rimessa a una direttiva, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Infine, si prevede la responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale nei casi di mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.

Le **lettere d)** ed **e)** apportano modifiche all'articolo 57 del D.lgs. 165/2001 a completamento degli interventi in tema di pari opportunità e di assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche.

Con la **lettera d)** si interviene sulle azioni che le pubbliche amministrazioni devono intraprendere per garantire pari opportunità tra uomini e donne ai fini dell'accesso al lavoro e del trattamento sul lavoro. In tal senso, si prevede che possano essere finanziati programmi di azioni positive e attività da parte dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

La **lettera e)** prevede che le pubbliche amministrazioni adottino tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Articolo 22

(Età pensionabile dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)

L'articolo 22, **modificato nel corso dell'esame presso la Camera**, interviene sui requisiti richiesti ai fini dell'età pensionabile dei dirigenti medici del S.S.N., modificando la relativa disciplina recata dall'articolo 15-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e dall'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.

In relazione alle modifiche apportate dal **comma 1**, è prevista la possibilità per i dirigenti medici - e del ruolo sanitario, ai sensi della nuova formulazione - del S.S.N., su istanza dell'interessato, di richiedere il collocamento a riposo, in luogo del compimento dei 65 anni più l'opzione per l'ulteriore biennio, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, esclusi quindi i periodi di contribuzione figurativa. In ogni caso, il limite massimo di permanenza non può superare i 70 anni, e la permanenza in servizio non può comportare un aumento del numero dei dirigenti. **I commi 2 e 3 sono stati introdotti nel corso dell'esame presso la Camera.** Ai sensi del **comma 3** tali disposizioni si applicano ai dirigenti in servizio alla data del 31 gennaio 2010. Infine, il **comma 2** aggiunge un periodo all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 502 citato, prevedendo che i dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età.

Articolo 23

(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi)

L'**articolo 23, oggetto di modifiche solo formali apportate durante l'esame presso la Camera**, reca una delega al Governo ai fini del riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi (comunque denominati), spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati.

La delega deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, secondo la procedura definita al **comma 2** e senza la determinazione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (**comma 3**).

I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono indicati nei termini seguenti:

- il coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti in materia, con le modifiche necessarie per la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, nonché per l'adeguamento, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo (lettera *a*));
- l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatto salvo l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile (lettera *b*));
- il riordino delle tipologie degli istituti in oggetto, tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate (lettera *c*));
- la ridefinizione dei presupposti oggettivi e la precisazione dei requisiti soggettivi, nonché la razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui al presente articolo, ai fini di una applicazione certa ed uniforme della disciplina (lettera *d*);
- la razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare con particolare riferimento ai soggetti in condizione di *handicap* grave, o affetti da patologie di tipo neurodegenerativo o oncologico (lettera *e*)).

Articolo 24

(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità)

L'articolo 24 concerne la normativa sui permessi lavorativi per l'assistenza a soggetti portatori di *handicap*.

I **commi da 1 a 3** novellano - in termini più circoscritti rispetto alla disciplina vigente - le norme sul diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, per l'assistenza ad un familiare, parente o affine con *handicap* in situazione di gravità, e sulla possibilità di scelta della sede di lavoro, in relazione ad analoga esigenza.

I **commi da 4 a 6** dispongono che le pubbliche amministrazioni comunichino alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica alcuni dati, relativi ai propri dipendenti che fruiscano dei permessi mensili retribuiti summenzionati o dei permessi retribuiti previsti (nel limite di due ore quotidiane) per i minori con *handicap* in situazione di gravità e di età non superiore ai tre anni. Si contempla altresì la costituzione, da parte del citato Dipartimento, di una banca dati, in cui confluiscono le comunicazioni.

Articolo 25

(Certificati di malattia)

L'articolo 25 estende, per i casi di assenze per malattia, ai lavoratori dipendenti privati il meccanismo valido per i dipendenti pubblici, in base a cui

l'INPS trasmette (in via telematica) l'attestazione medica al datore di lavoro (si ricorda che, già nella disciplina vigente, l'INPS riceve tale attestazione, in via telematica, da parte del medico o della struttura sanitaria).

L'ambito di applicazione dell'articolo è limitato al settore dei dipendenti privati, in relazione alla circostanza che, per i dipendenti pubblici, la materia è stata di recente ridefinita dalle novelle di cui all'art. 69, comma 1, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Articolo 26

(Aspettativa per conferimento incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

L'**articolo 26**, prevede per il personale del comparto sicurezza e difesa la possibilità di essere collocati in aspettativa per conferimento di incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza. Tali incarichi sono conferiti previa autorizzazione del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 27

(Personale dell'Amministrazione della difesa)

L'**articolo 27, modificato dalla Camera (tra l'altro con l'introduzione dei commi da 7 a 9)** reca norme concernenti il personale dell'amministrazione Difesa.

Il **comma 1** estende, a decorrere dal 1° gennaio 2009, al personale delle Forze armate la disciplina in materia di comando posta per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dal comma 91 dell'art. 2 della legge finanziaria per il 2008, ponendo a carico della amministrazione utilizzatrice l'onere di corresponsione del trattamento economico di detto personale.

Il **comma 2** modifica la disciplina in materia di aspettativa per riduzione quadri recata dall'art. 65 del d. lgs. n. 490/1997 che dispone, qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici di legge, il collocamento in aspettativa per riduzione quadri quando non sia possibile riassorbire l'eccedenza nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza Armata. Nel numero massimo del grado di appartenenza non sono computati, fino alla promozione, quegli ufficiali in servizio permanente effettivo per i quali le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni. Con la presente modifica nel numero massimo non si computa inoltre un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte da personale militare presso

enti, comandi e unità internazionali e degli addetti militari in servizio all'estero. Il presente comma introduce inoltre un nuovo comma all'art. 65 richiamato, che precisa che il collocamento in aspettativa per riduzione quadri venga disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Il **comma 3** modifica l'art. 7, comma 2, della legge n. 804 del 1973 escludendo dal provvedimento di collocamento in aspettativa per riduzione quadri in caso di eccedenza nei gradi di generale e colonnello, oltre agli ufficiali che ricoprono la carica di Capo di Stato Maggiore della difesa o di Capo di Stato Maggiore di forza armata o di segretario generale del Ministero della difesa, anche ufficiali di pari grado che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di Stato Maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.

Il **comma 4** fornisce un'interpretazione autentica dell'art. 43, co. 2, della legge n. 224 del 1986 secondo cui agli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in aspettativa per riduzione quadri competono al novantacinque per cento, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio- nonché l'indennità integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere- intendendosi gli assegni come comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa per riduzione quadri.

Il **comma 5** reca modifiche in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri alla disciplina recata dal d. lgs. n. 298 del 2000:

a) prevedendo che nei quadri di avanzamento siano iscritti gli ufficiali idonei per l'avanzamento ai soli gradi di colonnello e generale di brigata e non più di maggiore;

b) abrogando la norma per cui i capitani dei ruoli normale e speciale già valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianità.

c) abrogando la disposizione per cui per le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore del ruolo speciale, il numero delle promozioni annuali è aumentato in misura da raggiungere il novantacinque per cento del numero degli ufficiali inclusi nelle aliquote stesse.

d) disponendo dunque che, circa l'avanzamento da capitano al grado superiore, l'avanzamento avvenga solo per anzianità e non anche a scelta e che gli anni di anzianità minima di grado richiesti per promozione ad anzianità vengano abbassati da 9 a 7 (ruolo normale) e da 12 a 10 (ruolo speciale).

Il **comma 6** stabilisce che dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 (**senza limitazioni alle sole disposizioni in materia di avanzamento al grado di maggiore**) non devono derivare maggiori o nuovi oneri per il bilancio dello Stato.

Il comma 7, introdotto dalla Camera, delega il governo ad adottare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti ad equiparare, dal 1° gennaio 2012, il trattamento previdenziale e assistenziale del personale volontario dei Vigili del fuoco al personale permanente del medesimo corpo, in particolare per quanto concerne la pensione riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco deceduti per causa di servizio, nonché il trattamento economico spettante in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio.

Il comma 8, introdotto dalla Camera, stabilisce che gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 7 siano trasmessi alle Camere per il parere delle commissioni competenti per materia e per i profili finanziari e che tale parere sia reso entro 30 giorni dall'assegnazione; decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati. Si prevede che nel caso in cui il termine per l'espressione del parere scada nei 30 giorni precedenti il termine per l'adozione di cui al comma 7 o successivamente, il termine venga prorogato di due mesi.

Il comma 9, introdotto dalla Camera, dispone che all'onere derivante dall'attuazione del comma 7 (quantificato in 20 milioni di euro per il 2012 e 1 milione a decorrere dal 2013) si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2010 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MEF. Viene autorizzato il Ministro dell'economia e finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 28

(Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'articolo 28, oggetto di limitate modifiche nel corso dell'esame presso la Camera, estende i limiti di età, per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per particolari discipline sportive indicate dagli appositi bandi di concorso. Il limite minimo viene fissato in diciassette anni di età ed il limite massimo in trentacinque anni. E' altresì disposto che il personale arruolato ai sensi del presente articolo non possa essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Articolo 29

(Concorsi interni per vice revisore e vice perito tecnico della Polizia di Stato)

L'**articolo 29**, modifica l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica, consentendo la partecipazione ai concorsi interni per revisore tecnico e per vice perito tecnico anche a soggetti provenienti da profili professionali non omogenei a quello per il quale si concorre.

Articolo 30

(Clasole generali e certificazione del contratto di lavoro)

L'articolo 30, **oggetto di modifiche solo formali nel corso dell'esame presso la Camera**, riguarda il controllo giudiziale sul rispetto delle "clausole generali" contenute nella disciplina legislativa in materia di lavoro, la certificazione dei contratti di lavoro e le valutazioni da parte del giudice nei contenziosi concernenti i licenziamenti individuali.

Con riferimento alle summenzionate "clausole generali", il **comma 1** dispone che il controllo giudiziale debba limitarsi esclusivamente all'accertamento del presupposto di legittimità e non possa estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive, le quali spettano al datore di lavoro o al committente.

Il **comma 2** reca disposizioni volte a rafforzare il valore vincolante (anche nei confronti del giudice) dell'accertamento effettuato in sede di certificazione dei contratti di lavoro.

Il **comma 3** dispone, in primo luogo, che il giudice, nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, tenga conto - "oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione", come specificato dalla Camera - delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo, presenti nei contratti collettivi di lavoro ovvero, se stipulati con l'assistenza delle commissioni di certificazione, nei contratti individuali di lavoro.

Analogamente, il giudice deve tener conto degli elementi e dei parametri appositamente individuati dai suddetti contratti, nello stabilire, ai sensi, come specificato dalla Camera, dell'art. 8 della L. 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, "le conseguenze da riconnettere al licenziamento". A tal fine, inoltre, il giudice deve comunque tener conto di una serie di elementi di fatto, individuati dal medesimo comma 3.

Il **comma 4** provvede a ridefinire la finalità della procedura di certificazione.

A parte differenze di carattere prettamente formale, la novella sembrerebbe voler ampliare l'ambito di intervento della certificazione, dal momento che, mentre il testo vigente fa riferimento al "contenzioso in materia di qualificazione

dei contratti di lavoro”, la disposizione in esame, in maniera più generale, si riferisce al “contenzioso in materia di lavoro”.

Il **comma 5** modifica la disciplina delle commissioni di certificazione presso i consigli provinciali dei consulenti del lavoro.

Articolo 31

(Conciliazione e arbitrato)

L'articolo 31 è stato **oggetto di modifiche nel corso dell'esame presso la Camera.**

La norma ridisegna la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (artt. da 409 a 412-quater).

In estrema sintesi, la disposizione trasforma il tentativo di conciliazione, attualmente obbligatorio, in una fase meramente eventuale, introduce una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice e rafforza le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro di cui all'art. 76 del decreto legislativo 276/2003 (*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30*).

Il **comma 1** sostituisce integralmente l'art. 410 c.p.c. relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro.

L'applicazione della disciplina della conciliazione alle controversie individuali di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è stata collocata nel **comma 8**. Lo stesso comma conferma la facoltatività del tentativo di conciliazione anche per tali categorie di controversie, attraverso l'abrogazione delle corrispondenti norme sul tentativo obbligatorio di conciliazione nel settore pubblico, attualmente previsto come condizione di procedibilità (artt. 65 e 66 del D.Lgs 165/2001).

Il testo conferma (**comma 2**) che il solo tentativo obbligatorio di conciliazione (a parte quello “giudiziale” di cui all'art. 420, v. comma 2-bis) rimane quello di cui all'art. 80, comma, 4 del D.Lgs 276/2003, in caso di ricorso giurisdizionale avverso la certificazione.

Il comma detta nuove disposizioni relative alla composizione delle commissioni di conciliazione (istituite presso le direzioni provinciali del lavoro), salva la precisazione, per la designazione dei rappresentanti dei lavoratori della necessaria rappresentatività dei sindacati a livello territoriale. Nuove disposizioni sono relative alla possibilità per la commissione di affidare il tentativo di conciliazione a sottocommissioni che ne rispecchino la composizione.

Il **comma 3** dell'articolo 31 sostituisce integralmente l'art. 411 c.p.c. relativo al processo verbale di conciliazione.

Il **comma 4** novella la disciplina dell'ulteriore tentativo di conciliazione in sede giudiziale di cui all'art. 420 del codice di rito civile, proponendo una nuova formulazione del primo comma.

Il **comma 5** disciplina l'arbitrato presso la commissione di conciliazione. Esso sostituisce integralmente l'art. 412 c.p.c. (il cui testo attuale, come detto, riguarda il verbale di mancata conciliazione).

I successivi **commi 6 e 7** dell'art. 31 individuano ulteriori modalità di conciliazione e arbitrato aggiungendo - a quella già prevista in sede sindacale dall'art. 412-ter - una possibilità di accordo da raggiungere, ai sensi del nuovo art. 412-quater, davanti ad una speciale *commissione di conciliazione e arbitrato irrituale*.

Il **comma 6** sostituisce integralmente l'art. 412-ter c.p.c. (che attualmente disciplina l'arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi) con una nuova disposizione rubricata: *Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva*.

Analoga modifica è stata apportata al successivo **comma 7** che sostituisce integralmente l'art. 412-quater c.p.c. (attualmente relativo all'impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale), prevedendo - rispetto alla disciplina codicistica vigente - un'ulteriore possibilità di conciliazione e arbitrato irrituale.

Si è già richiamato il nuovo **comma 8** dell'art. 32, che estende la disciplina del tentativo facoltativo di conciliazione (art. 410), della conciliazione e dell'arbitrato sindacale (art. 412-ter) e davanti al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale (art. 412-quater) alle controversie nel lavoro pubblico e abroga, per esigenze di coordinamento con le modifiche introdotte, gli artt. 65 e 66 del D.Lgs 165/2001.

Con modifica approvata alla Camera è stato richiamato, per l'applicazione nelle controversie nel lavoro pubblico, anche l'art. 412, relativo al possibile arbitrato in pendenza del tentativo di conciliazione presso le commissioni di conciliazione di cui all'art. 410.

Il **comma 9** dell'articolo 32 riguarda i limiti alla pattuizione di clausole compromissorie nelle controversie individuali di lavoro di cui all'art. 409.

Per tali controversie, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie che rinviino alle modalità di esecuzione dell'arbitrato di cui agli illustrati artt. 412 (presso la commissione di conciliazione) e 412-quater (presso il collegio di conciliazione e arbitrato irrituale) quando:

- ciò sia previsto da accordi interconfederali e contratti collettivi di lavoro stipulati dalle maggiori organizzazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro; si precisa, tuttavia, che in assenza di tali accordi e contratti, la disciplina introdotta sarà comunque vigente decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento;
- la clausola compromissoria sia stata certificata da una commissione di certificazione (*cfr. infra*) dei contratti di lavoro di cui all'art. 76, comma

1, del d.lgs. 276/2003, senza limitazione - **dopo le modifiche apportate dalla Camera** - a quelle di cui alle lett. *a)*, *b)*, e *c)* dell'articolo stesso.

Inoltre si prevede che, a tutela della *libertà* dell'arbitrato, le commissioni di certificazione debbano accertare "la effettiva volontà delle parti" di ricorrere agli arbitri in caso di insorgere di controversie nel rapporto di lavoro.

E' stata modificata dalla Camera la disposizione dell'ultimo periodo, che - in assenza dei previsti accordi interconfederali o contratti collettivi affida, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - con proprio decreto, sentite le parti sociali - le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni.

Il **comma 10** dell'art. 33 estende ulteriormente le funzioni delle suddette commissioni di certificazione, prevedendo che esse possano istituire camere arbitrali per la definizione delle controversie di lavoro mediante arbitrato irrituale.

Il **comma 11** dell'art. 32 prevede che le commissioni di certificazione (quelle di cui all'art. 76 del d. lgs. 276/2003, senza limitarsi - **dopo le modifiche apportate alla Camera** - a quelle sole previste dal comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)*) possano essere sede di svolgimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c.

Il **comma 12** apporta modifiche all'art. 82 del D.Lgs. 276/2003.

Tale articolo attualmente stabilisce che le sedi di certificazione di cui all'art. 76, comma 1, lettera *a)*, del medesimo decreto (ossia gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale) sono competenti altresì a certificare le rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse. A sua volta, l'art. 2113 c.c. concerne le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c..

Con il testo all'esame, le sedi abilitate a certificare le rinunce e le transazioni delle parti sono individuate nelle sedi di cui all'art. **76 del d. lgs. 276/2003, senza limitarsi - dopo le modifiche apportate alla Camera** - a quelle sole previste dal comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)*) .

Si prevede poi che questa nuova competenza sia esercitata con le procedure che il Capo I del Titolo VIII del decreto legislativo 276/2003 stabilisce in generale per l'attività di certificazione dei contratti di lavoro, laddove compatibili.

Il **comma 13** abroga il comma 2 dell'art. 83 del D.Lgs. 276/2003, che attualmente circoscrive alle specifiche commissioni di certificazione istituite nell'ambito delle Direzioni provinciali del lavoro e delle province la procedura di certificazione del regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001.

Pertanto, tale tipologia di certificazione potrà essere effettuata in tutte le sedi di certificazione previste dall'art. 76, comma 1, del D.Lgs. 276.

Si è già ricordato il **comma 14**, che, per ragioni di coordinamento con il nuovo testo dell'articolo 410, abroga gli artt. 410-bis e 412-bis c.p.c.

Il **comma 15** aggiunge un comma all'articolo 79 del d.lgs. n. 276 del 2003, in materia di efficacia giuridica della certificazione.

Il **comma 16** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 32

(Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato)

L'**articolo 32, modificato nel corso dell'esame presso la Camera**, reca disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali (**commi 1-4**) e sui criteri di determinazione della misura del risarcimento nei casi in cui è prevista la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (**commi 5-7**).

Il **comma 1** sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 6, della legge 604/1966, prevedendo che l'impugnazione del licenziamento con qualsiasi atto scritto (anche extragiudiziale, purchè idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale) è inefficace se entro i successivi 180 giorni il ricorso non è depositato nella cancelleria del tribunale competente o non viene data comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato non vadano a buon fine, il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dal rifiuto o mancato accordo.

Il **comma 2** precisa che i termini previsti dal comma 1 per l'impugnazione del licenziamento si applicano anche ai casi di invalidità e inefficacia del licenziamento

I **commi 3 e 4** precisano che i termini previsti dal comma 1 per l'impugnazione del licenziamento si applicano anche:

a) ai licenziamenti che presuppongano la risoluzione di questioni attinenti alla qualificazione del rapporto lavorativo ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;

b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;

c) al trasferimento del lavoratore subordinato da un'unità produttiva ad un'altra.

d) a tutte le tipologie di contratti di lavoro a tempo determinato.

e) alle ipotesi - **introdotte durante l'esame presso la Camera** - di cessione di contratto di lavoro ed in ogni altro caso in cui si chiedi la costituzione o

l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

I **commi 5, 6 e 7** dettano norme, vevoli anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, volte a disciplinare il risarcimento del lavoratore nel caso in cui, a seguito della violazione delle norme relative al contratto di lavoro a tempo determinato, sia prevista la sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

In particolare, si prevede l'obbligo per il datore di lavoro di risarcire il lavoratore con una indennità onnicomprensiva da 2,5 a 12 mensilità, ridotta alla metà nel caso di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati a termine nell'ambito di specifiche graduatorie.

Articolo 33

(Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica)

L'articolo 33 modifica la disciplina procedurale recata dall'articolo 13 del D.Lgs. 124/2004 sulle ispezioni presso i luoghi di lavoro e sull'atto di diffida, conseguente all'accertamento di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale da cui derivino sanzioni amministrative.

Il **comma 1** disciplina l'intervento del personale ispettivo che accede presso i luoghi di lavoro: alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione il verbale di primo accesso ispettivo contenente l'identificazione dei lavoratori presenti, le attività compiute dal personale ispettivo, le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro e ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria per l'accertamento degli illeciti.

Il **comma 2** prevede che in caso di inosservanza di norme di legge o della contrattazione collettiva in materia di lavoro e legislazione sociale dalle quali derivino l'applicazione di sanzioni amministrative, il personale ispettivo proceda alla diffida del trasgressore o dell'obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale.

Il **comma 3** prevede che in caso di ottemperanza alla diffida, i responsabili della violazione sopra citati siano ammessi al pagamento della sanzione nella misura pari al minimo ovvero pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di 30 giorni citato al comma 2. Tale pagamento estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

Ai sensi del **comma 4**, per l'ammissione alla procedura di regolarizzazione e alla contestazione delle violazioni amministrative provvede il personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, inviato ai responsabili della trasgressione.

Il **comma 5** prevede che la diffida interrompa i termini di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981 e del ricorso previsto dall'articolo 17 del D. Lgs. n. 124/2004 fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo in esame. Qualora i responsabili della violazione non abbiano fornito prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati.

Il **comma 6** estende il potere di diffida previsto ai commi precedenti agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate.

La stessa estensione è prevista al **comma 7** per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689/1981, le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Articolo 34

(Indicatore della situazione economica equivalente)

L'articolo 34 è stato modificato nel corso dell'esame presso la Camera, a seguito del quale è stato inserito un secondo comma.

Esso reca - al **comma 1** - alcune novelle al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, il quale disciplina il cosiddetto indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni e ai servizi sociali o assistenziali, "non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche". Si ricorda che dall'ambito dell'istituto sono esclusi: l'integrazione al minimo e la maggiorazione sociale delle pensioni; l'assegno e la pensione sociale; ogni altra prestazione previdenziale; la pensione e l'assegno di invalidità civile, le indennità di accompagnamento e le prestazioni "assimilate".

Le novelle modificano, tra l'altro, la disciplina della dichiarazione sostitutiva unica, che deve essere presentata da parte del richiedente le prestazioni e i servizi rientranti nell'ambito di applicazione dell'indicatore suddetto.

Il comma 2, aggiunto durante l'esame presso la Camera, specifica che ai maggiori compiti per l'INPS e per l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 35

(Indennizzi per imprese commerciali in crisi)

L'articolo 35 modifica la disciplina, di carattere transitorio, dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, di cui all'articolo 19-ter del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

La disposizione è volta a ripristinare, per il periodo 1° gennaio 2009- 31 dicembre 2011, gli indennizzi per le aziende commerciali in crisi previsti dal D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207⁸ (**comma 1**) a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 dello stesso D.Lgs. 207 (vedi *infra*). Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione della misura, la norma, inoltre, dispone contestualmente la proroga fino al 2013 dell'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09% prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'INPS (**comma 2**). Inoltre, si prevede la facoltà, da parte dei soggetti interessati, di presentare le domande presso le sedi periferiche dell'INPS, ai fini della concessione del richiamato indennizzo, entro il 31 gennaio 2012 (**comma 3**). L'indennizzo è erogato fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia (**comma 4**)

Articolo 36

(Misure di sostegno al reddito)

L'**articolo 36**, approvato **con modifiche solo formali dalla Camera**, novella l'articolo 9 del decreto legge n. 148 del 1993, che contiene una serie di interventi a carico del Fondo per la formazione professionale, prevedendo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa adottare misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, a valere, con accesso prioritario rispetto ad altri interventi, sulle risorse finanziarie del Fondo per la formazione professionale.

Articolo 37

(Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

L'**articolo 37**, approvato **con modifiche solo formali dalla Camera**, estende ai fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina dell'impignorabilità applicabile al Ministero della salute, ai sensi dell'art.1, comma 294 della legge 266/2005 (finanziaria 2006).

La disposizione precisa la rilevabilità d'ufficio della nullità di ogni atto esecutivo, l'assenza di obblighi di accantonamento da parte della tesoreria dello Stato, pur in presenza di atti esecutivi e l'insospensibilità dell'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

⁸ “Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale”.

Articolo 38

(Conciliazione monocratica)

L'articolo 38 integra l'articolo 11 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 in tema di conciliazione monocratica, al fine di prevedere che il verbale stilato dal funzionario della direzione provinciale del lavoro a seguito di un intervento ispettivo divenga esecutivo con decreto del giudice competente, su istanza della parte interessata.

Articolo 39

(Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali)

L'articolo 39 interviene sull'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali a carico del datore di lavoro

In particolare, in caso di omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, la norma in esame estende l'applicazione della disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, recante "*Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini*".

Articolo 40

(Contribuzione figurativa)

L'articolo 40, introdotto al Senato, modifica i criteri di calcolo della retribuzione per i periodi riconosciuti figurativamente, ai fini previdenziali, con riferimento all'anzianità contributiva successiva al 31 dicembre 2004. Il nuovo criterio si basa sull'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese in cui si colloca l'evento, determinata dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

Articolo 41

(Responsabilità di terzi nelle invalidità civili)

L'articolo 41, approvato dalla Camera con modifiche soli formali, prevede che, per i casi in cui l'invalidità civile derivi da fatto illecito di terzo, il valore capitale delle prestazioni assistenziali erogate (pensioni, assegni e indennità) in favore dell'invalido civile ai sensi della normativa vigente sia recuperato, da parte

della pubblica amministrazione erogatrice, nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.

Il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Articolo 42

(Comunicazioni delle imprese di assicurazione all'INPS)

L'**articolo 42, modificato nel corso dell'esame presso la Camera**, reca disposizioni volte a garantire all'INPS il recupero delle somme corrisposte in favore del lavoratore a titolo di indennità di malattia, rivalendosi sull'eventuale terzo responsabile dello stato di malattia del lavoratore stesso, ovvero sull'impresa di assicurazione. In particolare il medico è tenuto a effettuare una segnalazione nei certificati di malattia, ove constati un'infermità comportante incapacità lavorativa derivante da responsabilità di terzi, al fine di consentire all'ente assicuratore l'esercizio delle azioni surrogatorie e di rivalsa.

Inoltre si impone all'impresa di assicurazione, in caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all'indennità di malattia erogata dall'INPS ed imputabili a responsabilità di terzi, di darne immediata comunicazione all'INPS prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l'INPS trasmette all'impresa di assicurazione un certificato di indennità corrisposte (CIR) attestante l'avvenuta liquidazione dell'indennità di malattia ed il relativo importo. Si dispone tra l'altro che l'impresa assicuratrice, conseguentemente, accantoni e rimborsi preventivamente all'INPS il su citato importo certificato.

Da ultima, la disposizione, **introdotta alla Camera dei deputati**, secondo cui dall'attuazione dell'articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 43

(Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali)

L'**articolo 43, modificato nel corso dell'esame presso la Camera**, dispone che, a decorrere dal 2010, gli atti concernenti le variazioni relative ai soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane (ivi compresa la cessazione delle medesime imprese) siano inopponibili all'INPS decorsi **non più due** (come previsto dal testo precedentemente approvato dal Senato), bensì **tre** anni dal verificarsi dei relativi presupposti. Restano comunque inalterate le potestà delle Commissioni provinciali dell'artigianato e degli altri organi o enti competenti.

La Camera ha, inoltre, introdotto il **comma 2** secondo cui dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 44

(Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria)

L'articolo 44 applica anche ai pignoramenti mobiliari ex art. 513 c.p.c., promossi nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale, le disposizioni in tema di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni, relative - tra l'altro - alle modalità di notifica, dell'instaurazione del pignoramento di crediti, all'efficacia in caso di decorso del tempo, alle condizioni previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 30/1997.

Articolo 45

(Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia)

Il presente articolo, **modificato nel corso dell'esame presso la Camera**, integra l'articolo 1 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, al fine di escludere ogni limite di durata, attualmente fissato in 22 mesi dallo stesso articolo 1, per l'accredito figurativo pensionistico per i periodi di inabilità al lavoro (ossia la assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa), laddove essa derivi da infortunio sul lavoro. **Nel corso dell'esame presso la Camera** è stato specificato che, in tal caso, non è dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell'ente previdenziale.

Articolo 46

(Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile)

L'articolo 46, modificato dalla Camera, riapre i termini per l'esercizio di alcune deleghe, contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247, scadute il 1° gennaio 2009.

In particolare, esse riguardano la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali (articolo 1, comma 28); il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato

(articolo 1, comma 30); la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile (articolo 1, comma 81).

Rispetto al testo approvato dal Senato, la **Camera ha modificato il termine per l'esercizio delle richiamate deleghe**. Tale termine è stabilito, infatti, in **ventiquattro mesi** e non più **in trentasei mesi**.

Si rileva, altresì, **una modifica di carattere formale** intervenuta relativamente alla nuova denominazione del **Ministero del lavoro**.

Articolo 47

(Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie)

L'articolo **47, modificato nel corso dell'esame da parte della Camera**, incrementa di **120 milioni di euro** per il **solo anno 2010** l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229 (art. 5), recante *Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie* (comma 1).

Il comma 2 dell'articolo in esame dispone sulla copertura degli oneri recati dal precedente comma 1, stabilendo che ad essa si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge finanziaria per il 2008 per l'anno 2010. Il citato comma 361 autorizzava la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione da sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno intrapreso azioni risarcitorie tuttora pendenti.

Articolo 48

(Disposizioni in materia di mercato del lavoro)

L'**articolo** in esame, **modificato nel corso dell'esame presso la Camera**, apporta modificazioni al D. Lgs. 276/2003, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Il **comma 1**, modificando il comma 2 dell'articolo 4 del D.Lgs. 276/2003, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della richiesta ad operare a tempo indeterminato inoltrata dagli intermediari autorizzati, rilasci l'autorizzazione a tempo indeterminato entro 90 giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta. Le **modifiche introdotte dalla Camera** sono di carattere puramente

formale, concernendo la **nuova denominazione** del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (come anche nel **comma 3, lett. e**)).

Il **comma 2** modifica il comma 1, lettera *f*), dell'articolo 5 del D.Lgs. 276/2003, sui requisiti giuridici e finanziari richiesti per l'iscrizione all'albo, prevedendo che l'invio da parte delle agenzie all'autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro sia obbligatoria a pena della revoca dell'autorizzazione.

Il **comma 3** prevede la modifica della disciplina relativa all'autorizzazione, in favore di determinati soggetti, allo svolgimento dell'attività di intermediazione nel mercato del lavoro, recata all'articolo 6 del D.Lgs. 276/2003.

Le **modifiche introdotte dalla Camera** riguardano le attività di intermediazione delle università pubbliche e private, per le quali ora è previsto l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i *curricula* dei propri laureati (**lett. a**)) e la possibilità, in attesa delle normative regionali, per i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, per le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, di chiedere direttamente al Ministero del lavoro l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo delle agenzie per il lavoro (**lett. d**)).

Il **comma 4** apporta sostanziali modifiche all'articolo 12 del D.Lgs. 276/2003, concernente i Fondi bilaterali, destinati ad interventi in favore di determinate categorie di lavoratori e derivanti dai contributi a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro.

Le **modifiche apportate dall'esame della Camera** concernono:

- la **lettera b**), che riscrive il comma 3 dell'articolo 12: nel disporre che gli interventi di finanziamento siano attuati nel quadro delle politiche stabilite dai contratti di lavoro, è stato specificato il riferimento al **contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro**, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale in luogo del generico richiamo ai contratti collettivi del settore;

- la **lettera d**), che sostituisce il comma 8, è stata anch'essa oggetto di **modifica**: la **sanzione amministrativa** aggiuntiva prevista a carico del datore di lavoro in caso di omissione, anche parziale, dei contributi, di misura pari al contributo omesso, viene versata non più al Fondo per l'occupazione presso il Ministero del Lavoro, ma al fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo in questione;

- la **lettera e**), che inserisce il comma 8-*bis* al precitato articolo, dispone la possibilità di negare il finanziamento delle attività formative da parte del fondo bilaterale in caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento in

precedenza richiamato. Lo stesso fondo può procedere, in alternativa, al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi. Le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi più gravi, si procede ad una definitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto formativo rendicontato e finanziato. La **modifica apportata dalla Camera** destina tali somme non più al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del D.L. n. 148/1993, ma allo stesso fondo bilaterale di cui al comma 4 dell'articolo 12.

Il **comma 5**, che apporta modifiche all'articolo 13 del D.Lgs. 276/2003, riformulando le condizioni poste ai fini dell'ammissibilità di alcune deroghe alla disciplina della somministrazione di lavoro, nell'esame della Camera ha subito **modifiche solamente formali**, riguardanti la nuova denominazione del Ministero del lavoro.

Il **comma 6, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera**, inserisce il comma 1-*bis* all'articolo 15 del D.Lgs. 276/2003, relativo alla Borsa continua nazionale del lavoro. Si prevede **l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche** di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001⁹, di conferire ai nodi regionali e interregionali della borsa continua nazionale del lavoro le informazioni relative alle procedure comparative effettuate per il conferimento degli incarichi di collaborazione, nonché alle procedure selettive e di avviamento effettuate per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e con contratti di lavoro flessibile, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione del bando di concorso.

Il **comma 7**, non modificato, riguarda la disciplina del lavoro a progetto, al fine di escludere dall'ambito applicativo di tale fattispecie contrattuale le prestazioni meramente occasionali, di durata complessiva non superiore a 240 ore annue, svolte nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona.

Il **comma 8, introdotto dalla Camera dei deputati**, prevede che **l'obbligo di istruzione**, fissato a dieci anni dal comma 622 dell'articolo 1 della Legge finanziaria per il 2007, possa essere assolto anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, previa intesa fra

⁹ Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

le regioni, il Ministero del lavoro, il Ministero dell'istruzione, sentite le parti sociali.

Nel corso dell'**esame da parte della Camera, sono state soppresse alcune disposizioni** approvate dal Senato (già commi 4,7 e 9) relativamente:

- alla modifica del comma 1 dell'articolo 8 del D.Lgs., in merito **all'obbligo di comunicazione** all'INPS e ai servizi per l'impiego territorialmente competenti dei casi di rifiuto, da parte dei lavoratori, di un'offerta formativa, di lavoro o di un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro, in quanto il comma 1 è stato già abrogato dall'articolo 1, comma 4-*quaterdecies*, del decreto-legge 134/2009;

- alla **retribuzione dell'apprendista**, per cui si demandava alla contrattazione collettiva nazionale territoriale o aziendale la possibilità di stabilire una retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto;

- all'abrogazione dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 247/2007, di attuazione del protocollo sul *welfare*, al fine di **reintrodurre la fattispecie del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato** (cosiddetto *staff leasing*).

Per queste ultime due fattispecie le disposizioni sono già state approvate con la legge finanziaria 2010 (art. 1, comma 156 e art. 2, comma 143).

Articolo 49

(Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l'INPS)

L'articolo 49 **ha subito modifiche durante la fase di esame presso la Camera.**

Il comma 1, rimasto immutato, sopprime il divieto di rinnovo per più di due volte del mandato dei membri del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito. **Il comma 2 dell'articolo in esame è stato aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera.**

Esso modifica la composizione del Comitato amministratore che gestisce il Fondo - istituito presso l'INPS - che si occupa della speciale gestione finalizzata all'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a determinate categorie di lavoratori. Il Fondo in questione viene amministrato da un Comitato istituito con l'articolo 58 della legge n. 144 del 1999. La norma in vigore prevede che il Comitato sia composto da tredici membri, mentre il testo in esame intende abbassarne il numero a dodici, riducendo di un'unità (cinque invece di sei) la componente nominata dagli iscritti al Fondo stesso. Inoltre la modalità di designazione di questi cinque membri è

prevista tramite le associazioni sindacali rappresentative degli iscritti. (Si tratta di una precisazione mancante nel testo attualmente vigente della norma).

Infine il testo in esame propone che alla presidenza di questo Comitato di amministrazione sia posto il presidente dell'INPS o un suo delegato scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione dello stesso Istituto e non più - come avviene attualmente - un suo membro scelto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo.

A seguito della modifica del testo, la rubrica dell'articolo è stata pure modificata per indicarne il contenuto più ampio.

Articolo 50

(Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative)

L'**articolo 50** reca due norme di carattere transitorio sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Esso determina la misura del risarcimento nei casi in cui sia stata accertata la natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Fatte salve le sentenze passate in giudicato, infatti, nei casi richiamati, il datore di lavoro, nel caso in cui abbia offerto entro il 30 settembre 2008, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi della disciplina transitoria sulla stabilizzazione dell'occupazione, di cui all'articolo 1, commi da 1202 a 1210, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della L. 15 luglio 1966, n. 604 (recante "Norme sui licenziamenti individuali").

Ultimi dossier del Servizio Studi

181	Dossier	Atto del Governo n. 155 Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo"
182	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1790-B Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) - Il testo modificato dalla Camera
183	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. 1880-A "Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"
184	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1956 Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile
185	Documentazione di base	QATAR
186	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1955 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
187	Dossier	La riforma della legislazione portuale. Testo unificato dei disegni di legge nn. 143, 263 e 754
188	Dossier	Codice dell'Ordinamento militare e Testo Unico delle disposizioni regolamentari. Schema di D.Lgs n. 165 e Schema di D.P.R. n. 166 (ex L. 246 del 2005)
189	Dossier	Riordino della normativa sull'attività agricola. Schema di D.Lgs. n. 164 (art. 14, L. 246/2005) Schema di D.P.R. n. 168
190	Dossier	Atto del Governo n. 177. Schema di decreto legislativo recante: "Riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"
191	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1781-A. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009. <i>Il testo della Commissione Politiche dell'Unione europea</i>
192	Testo a fronte	Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. 1288, 1477, 1593, 1626, e 1796, in materia di educazione finanziaria

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".